

Il volume raccoglie scritti di studiosi che, con la loro partecipata testimonianza scientifica, vogliono onorare la lunga e proficua attività svolta da Giovanni de Bonfils come raffinato interprete dei preziosi materiali giuridici antichi e come formatore di numerose generazioni di giovani universitari.

Scritti di:

Sergio Alessandri, Aurelio Arnese, Alfonso Castro Sáenz, Angelina Cirillo, Felice Costabile, Elio Dovere, Paolo Garbarino, Emilio Germino, Venanzia Giodice Sabbatelli, Francesco Grelle, Andrea Lovato, Francesco Lucrezi, Valerio Marotta, Giorgio Otranto, Giovanni Papa, Federico Pergami, Daniele Vittorio Piacente, Salvatore Puliatti, Gianfranco Purpura, Marcella Raiola, Laura Solidoro, Emanuele Stolfi.

ISBN 978-88-6611-657-8



9 788866 116578

€ 35,00



SIGNA AMICITIAE

SIGNA AMICITIAE

**SCRITTI OFFERTI A
GIOVANNI DE BONFILS**

a cura di
ELIO DOVERE



CACUCCI  EDITORE
BARI

In copertina:

Sestante 9, Alberto Burri 1982 (bozzetto, acrilico su compensato 15x17 cm), Fondazione Palazzo Albizzini - Collezione Burri (Ex Seccatoi del Tabacco - sala E), Città di Castello (Perugia).

SIGNA AMICITIAE

SCRITTI OFFERTI A
GIOVANNI DE BONFILS

a cura di
ELIO DOVERE

CACUCCI  EDITORE
BARI

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2018 Cacucci Editore – Bari

Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220

<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

Indice

Presentazione VII

Pubblicazioni di Giovanni de Bonfls XIII

Saggi

FELICE COSTABILE 1
I censores repubblicani e la basilica giudiziaria di Copia Thurii

AURELIO ARNESE 13
La ragionevole durata del processo: religio iurisiurandi e utilità comune

ALFONSO CASTRO SÁENZ 29
Cuestiones catulianas (sombras de Servio y de auditores Servii a la luz de los carmina)

GIOVANNI PAPA 39
Sulle dinamiche processuali di Cic. De orat. 1, 37, 168

FRANCESCO LUCREZI 49
Giuda tra storia, religione e letteratura

EMANUELE STOLFI 61
«Tithasus»

SERGIO ALESSANDRÌ 75
Alcune considerazioni in tema di compensazione adversus fiscum

ELIO DOVERE 85
Scientia iuris e intertestualità alle soglie del Tardoantico

VALERIO MAROTTA 103
Modelli di comportamento dei governatori e ideologie della regalità

DANIELE VITTORIO PIACENTE 127
Lectores divinorum apicum (CTh. 16, 2, 7). Quando gli apices non sono quisquilie

PAOLO GARBARINO	133
<i>Costantino e il divieto per gli administratores di procedere ad acquisti</i>	
FEDERICO PERGAMI	155
<i>Sulla sfera di applicazione delle costituzioni imperiali in età tardoantica</i>	
EMILIO GERMINO	183
<i>Il progetto codificatorio di Teodosio II. Qualche riflessione su CTh. 1, 1, 5 e 6</i>	
GIANFRANCO PURPURA	205
<i>Estate 440 d. C. I Vandali ad portas e la salvezza dell'Occidente</i>	
SALVATORE PULIATTI	221
<i>Tutela dei collatores e ragioni del fisco in alcuni editti prefettizi (secc. V-VI)</i>	
FRANCESCO GRELE	237
<i>Flavio Teodoro, auditor v. m. quaestor sacri palatii</i>	
MARCELLA RAIOLA	245
<i>«Familia» nelle Variæ di Cassiodoro: usi ordinari e riusi funzionali</i>	
GIORGIO OTRANTO	273
<i>Montagna e santuari</i>	
ANGELINA CIRILLO	287
<i>Storia di una trascrizione: la Cronaca napoletana di fra' Costanzo</i>	
VENANZIA GIODICE SABBATELLI	297
<i>Maestri e allievi d'altri tempi</i>	
ANDREA LOVATO	311
<i>Costantino e la 'Costantiniana'. Prospettive di ricerca nel Novecento</i>	
LAURA SOLIDORO	321
<i>Habent sua sidera lites: sulla storia dell'imponderabile nell'avventura processuale</i>	
Fonti	353
Autori	379

Paolo Garbarino

Costantino e il divieto per gli *administratores* di procedere ad acquisti

1. — Le misure volte a prevenire e a reprimere la corruzione dei pubblici funzionari e, in particolare, dei governatori delle province, sono una presenza costante nell'esperienza giuridica romana, tanto che in materia si possono rintracciare significativi profili di continuità, sia pure con varie vicende e modifiche, tra l'età della fine della repubblica e il mondo tardoantico¹: non a caso sia il Codice Teodosiano, sia quello giustiniano, sia il Digesto dedicano un apposito titolo alla *lex Iulia repetundarum*, che tramite l'interpretazione giurisprudenziale continua ancora ad essere la base fondante della repressione dei reati di corruzione², cui si aggiungono gli interventi imperiali, abbastanza numerosi, volti a reprimere vecchie e nuove modalità di manifestazione dei fatti corruttivi, anche aggiornando le antiche norme³. D'altronde la corruzione della e nella pubblica amministrazione tardoantica è un fenomeno spesso segnalato dalle fonti come dilagante, tanto che qualche studioso ha sostenuto che essa sia stata uno dei fattori, e non l'ultimo, della crisi dell'impero⁴.

¹ In merito vd., per tutti, C. VENTURINI, *Per un riesame dell'esperienza giuridica romana in materia di illecito arricchimento dei titolari di funzioni pubbliche*, in *Scritti di diritto penale romano* 1, cur. F. Procchi, C. Terreni, Padova 2015, 491 (= in *Panorami* 4 [1992] 354-384); ID., *La corruzione: complessità dell'esperienza romanistica*, in *Scritti di diritto penale romano* 1 cit. 532 (= in *La corruzione: profili storici, attuali, europei e sovranazionali*. Atti del Convegno, Trento 18-19 maggio 2001, cur. G. Fornasari, N. D. Luisi, Padova 2003, 5-36); F. ELIA, *CTh. 11, 11, 1: spartiacque fra liceità ed illiceità dei munuscula e degli xenia*, in *Corruzione, repressione e rivolta morale nella tarda antichità*. Atti del Convegno internazionale, Catania 11-13 dicembre 1995, cur. R. Soraci, Catania 1999, 475 ss., con riferimenti anche a fonti letterarie.

² Come del resto le altre antiche leggi tardorepubblicane repressive di *crimina*, come mostrano le rubriche di numerosi titoli contenuti nei libri IX dei codici Teodosiano e giustiniano e nel libro XLVIII del Digesto.

³ Sul tema mi si consenta il rinvio a P. GARBARINO, *Ad legem Iuliam repetundarum. Profili giuridici della repressione della corruzione in età tardo antica*, in corso di pubblicazione negli Atti del Convegno 'Dono, controdono e corruzione. Ricerche storiche e dialogo interdisciplinare', Torino 3-4 dicembre 2015.

⁴ Vd., in particolare, la tesi forse un po' unilaterale di R. MACMULLEN, *Corruption and the decline of Rome*, New Haven 1988 = trad. it. *La corruzione e il declino di Roma*, Bologna 1991; cfr., con posizione a mio giudizio più articolata e meno unilaterale, l'ormai classico A. H. M. JONES, *Il tardo impero romano, 284-602 d. C.* (trad. it. di *The Later Roman Empire, 284-602: A*

Nell'ambito di tale normativa può essere ricondotto il divieto per gli *administratores* di ricevere donazioni e di procedere ad acquisti nelle province in cui svolgono le loro funzioni. Anche questo divieto non è una novità della legislazione tardoantica, poiché le fonti attestano la sua risalenza già all'età repubblicana e la sua permanenza durante il principato, con varie estrinsecazioni e modulazioni⁵. In questo contributo tenterò di approfondire alcuni aspetti della legislazione costantiniana in materia; in particolare esaminerò CTh. 8, 15, 1 (un curioso testo consistente nello stralcio di un processo verbale di un'udienza tenuta innanzi all'imperatore in sede giudicante) e CI. 2, 19(20), 11, due costituzioni che riguardano specificamente il divieto di acquisto e che mi paiono meritevoli di qualche ulteriore indagine ed osservazione rispetto ai risultati, pur notevoli, raggiunti sinora dalla dottrina che se ne è occupata.

Peraltro per comprenderne meglio il contenuto è indispensabile, a mio giudizio, passare brevemente in rassegna la testimonianza degli scritti giurisprudenziali in materia, scritti che consistono, per quanto a mia conoscenza, esclusivamente di frammenti tramandati dal Digesto. Procedendo a questo esame, è anche opportuno non distinguere tra il divieto di acquisto e quello di donazione (del quale ultimo peraltro non ci occuperemo), giacché essi sono strettamente collegati e sono spesso trattati in modo unitario dai giuristi, forse per la loro comune derivazione dalla *lex Iulia repetundarum*. Del resto gli stessi compilatori teodosiani hanno unito la trattazione della materia in uno stesso titolo, vale a dire CTh. 8, 15 *De his, quae administrantibus vel publicum officium gerentibus distracta sunt vel donata*, così come hanno fatto i giustinianeî nel Codice con il titolo CI. 1, 53 *De contractibus iudicum vel eorum qui sunt circa eos et inhibendis donationibus in eos faciendis et ne administrationis tempore propria aedes aedificent sine sanctione pragmatica*⁶.

2. — Passando ad esaminare le testimonianze giurisprudenziali in materia, va subito notato che nel Digesto non esiste un titolo espressamente dedicato ai suddetti divieti, ma i, relativamente pochi, frammenti dei giuristi sono distribuiti nei titoli: D. 1, 16 *De officio proconsulis et legati* (precisamente Ulp. 1 *de off. proc.* D. 1, 16, 6, 3), D. 1, 18 *De officio praesidis* (Modest. 5 *regul.* D. 1, 18, 18), D. 18, 1 *De contrahenda emptione* (Marc. l. *sing. de delator.* D. 18, 1, 46; Modest. 5 *regul.*

Social, Economic, and Administrative Survey, Oxford 1964) 1, Milano 1973, 480-483; 486-489; 3, Milano 1981, 1517-1522.

⁵ Vd. *infra* nel testo e in nota.

⁶ È utile ricordare che tale titolo contiene un'unica costituzione, CI. 1, 53, 1, emanata dallo stesso Giustiniano nel 528, per ribadire, o forse ripristinare, il divieto che era stato abrogato in Occidente nel 451 da NovVal. 32, a quanto pare sulla scia di un provvedimento di Onorio, menzionato dalla stessa NovVal. 32 pr. come facente parte del Teodosiano, provvedimento che non ci è però pervenuto.

D. 18, 1, 62 pr.), D. 48, 11 *De lege Iulia repetundarum* (Paul. 54 *ad ed.* D. 48.11.8; Ven. Sat. 3 *publ. iudic.* D. 48, 11, 6, 2), D. 49, 14 *De iure fisci* (Hermog. 6 *iuris epit.* D. 49, 14, 46, 2), D. 49, 16 *De re militari* (Macer 2 *de re milit.* D. 49, 16, 13 pr.); i compilatori hanno evidentemente voluto inserire i singoli frammenti nella partizione a cui, a loro giudizio, meglio si attagliavano. Ne emerge un'attenzione rivolta soprattutto alla regolamentazione dei comportamenti tenuti dai titolari dei pubblici uffici e al correlativo aspetto sanzionatorio (e ciò anche quando i frammenti, come vedremo, sono inseriti in un titolo che si potrebbe definire di stretta natura civilistica come D. 18, 1 *De contrahenda emptione*)⁷.

Dalla lettura dei citati frammenti risulta:

- il ricordo di un'antica risalenza del divieto di ricevere donazioni (fatta eccezione per cibarie e bevande di modica quantità) attribuito ad un non meglio precisato plebiscito⁸;
- il riferimento all'intervento in materia della *lex Iulia repetundarum*, che avrebbe posto un limite di valore alle donazioni a favore dei magistrati urbani⁹;
- la menzione dell'inusucapibilità di quanto donato al proconsole o al pretore *contra legem repetundarum*¹⁰;
- la menzione dell'invalidità¹¹ di compravendite o locazioni che dissimolino donazioni vietate¹²;

⁷ È anche utile menzionare Modest. 10 *pandect.* D. 12, 1, 33: *Principalibus constitutionibus cavetur, ne hi qui provinciam regunt quive circa eos sunt negotientur mutuumve pecuniam dent faenusve exerceant*; il passo, inserito nel tit. D. 12, 1 *De rebus creditis si certum petetur et de conditione*, pur non attenendo, a ben vedere, al divieto di acquisto, bensì al divieto di esercitare *negotiationes*, vale a dire attività di tipo commerciale e imprenditoriale, con particolare riguardo al prestito, è un ulteriore chiaro indicatore dell'avversione nei confronti di attività poste in essere dagli amministratori provinciali che possano essere anche solo potenzialmente indice di prevaricazioni nei confronti degli abitanti della provincia; si noti che in proposito Modestino ricorda l'intervento di *principales constitutiones*, che peraltro non ci sono pervenute.

⁸ Modest. 5 *regul.* D. 1, 18, 18: *Plebi scito continetur, ut ne quis praesidium munus donum caperet nisi esculentum potulentumve, quod intra dies proximos prodigatur.*

⁹ Ven. Sat. 3 *publ. iudic.* D. 48, 11, 6, 2: *Lege Iulia repetundarum cavetur, ... utque urbani magistratus ob omni sorde se absteineant neve plus doni muneris in anno accipiant, quam quod sit aureorum centum.*

¹⁰ Paul. 54 *ad ed.* D. 48, 11, 8 pr.: *Quod contra legem repetundarum proconsuli vel praetori donatum est, non poterit usu capi.*

¹¹ Qui, e in seguito, uso il termine 'invalidità' per indicare le conseguenze giuridiche della trasgressione del divieto, che le fonti giurisprudenziali talora descrivono impiegando termini quali 'irritas' (Paul. 54 *ad ed.* D. 48, 11, 8, 1) o 'infirmato' ('*infirmato contractus*', Hermog. 6 *iuris epit.* D. 49, 14, 46, 2), senza voler prendere posizione sulla *vexata quaestio* se si trattasse propriamente, in un'ottica peraltro del tutto moderna, di 'inesistenza', 'nullità' o, anche, 'annullabilità'.

¹² Paul. 54 *ad ed.* D. 48, 11, 8, 1: *Eadem lex venditiones locationes eius rei causa pluris minorisve factas irritas facit impeditque usucapionem, priusquam in potestatem eius, a quo profecta res sit, heredisve eius veniat*, da leggere in stretta connessione con il *principium*, riportato nella nt. precedente.

- il riferimento all'invalidità dei contratti di acquisto, conclusi dal preside o dal *procurator* o dai loro collaboratori, nonché dai militari¹³, aventi per oggetto beni, in particolare immobili, situati nella provincia in cui svolgono la loro funzione¹⁴;
- la menzione di una pena del quadruplo (non si comprende se a favore del venditore o del fisco) per gli *administratores* che disattendano il divieto di acquisto¹⁵;
- l'accenno all'intervento del fisco, che sembra oscillare tra il diritto di richiedere all'acquirente il prezzo pattuito e la stessa confisca del bene compravenduto¹⁶;
- la menzione di un'*epistula* di Settimio Severo e Caracalla che attenua il divieto di ricevere donazioni, ammettendo quelle di modico valore, purché non si trasformino in un vero e proprio *munus* imposto ai provinciali¹⁷.

Il quadro sopra delineato risente ovviamente delle scelte dei compilatori giustinianeï, tanto che qua e là sono ravvisabili anche probabili interpolazioni, dipendenti dall'emanazione di CI. 1, 53, 1¹⁸, ma è l'unico che, a mio parere, ci

¹³ Macer 2 *de re milit.* D. 49, 16, 13 pr.: *Milites agrum comparare prohibentur in ea provincia, in qua bellica opera peragunt, scilicet ne studio culturae militia sua avocentur. Et ideo domum comparare non prohibentur. Sed et agros in alia provincia comparare possunt. Ceterum in ea provincia, in quam propter proelii causam venerunt, ne sub alieno quidem nomine eis agrum comparare licet: alioquin fisco vindicabitur*; i successivi paragrafi 1 e 2, precisano i limiti del divieto, in relazione anche ai privilegi dei veterani.

¹⁴ Modest. 5 *regul.* D. 18, 1, 62 pr.: *Qui officii causa in provincia agit vel militat, praedia comparare in eadem provincia non potest, praeterquam si paterna eius a fisco distrabantur*; Hermog. 6 *iuris epit.* D. 49, 14, 46, 2: *Quod a praeside seu procuratore vel quolibet alio in ea provincia, in qua administrat, licet per suppositam personam comparatum est, infirmato contractu vindicatur et aestimatio eius fisco inferitur: nam et navem in eadem provincia, in qua quis administrat, aedificare prohibetur.*

¹⁵ Marc. *l. sing. de delat.* D. 18, 1, 46: *Non licet ex officio, quod administrat quis, emere quid vel per se vel per aliam personam: alioquin non tantum rem amittit, sed et in quadruplum convenitur secundum constitutionem Severi et Antonini: et hoc ad procuratorem quoque Caesaris pertinet. Sed hoc ita se habet, nisi specialiter quibusdam hoc concessum est.*

¹⁶ Cfr. Hermog. 6 *iuris epit.* D. 49, 14, 46, 2, cit. *supra* nt. 14, che menziona la previsione del versamento al fisco dell'*aestimatio*, e Macer 2 *de re milit.* D. 49, 16, 13 pr., cit. *supra* nt. 13, che accenna a una *vindicatio* del fisco degli *agri* acquistati dai militari nella provincia in cui si rechino *propter proelii causam*.

¹⁷ Ulp. *l. de off. proc.* D. 1, 16, 6, 3: *Non vero in totum xenias abstinere debet proconsul, sed modum adicere, ut neque morose in totum abstineat neque avarie modum xeniorum excedat. Quam rem divus Severus et imperator Antoninus elegantissime epistula sunt moderati, cuius epistulae verba haec sunt: "quantum ad xenias pertinet, audi quid sentimus: vetus proverbium est: οὔτε πάντα οὔτε πάντοτε οὔτε παρὰ πάντων. Nam valde inhumanum est a nemine accipere, sed passim vilissimum est et omnia avarissimum." Et quod mandatis continetur, ne donum vel munus ipse proconsul vel qui in alio officio erit accipiat ematve quid nisi victus cottidiani causa, ad xeniola non pertinet, sed ad ea quae edulium excedant usum. Sed nec xenias producenda sunt ad munerum qualitatem.*

¹⁸ Così, in particolare, riguardo al divieto di acquistare, la chiusa di Marc. *l. sing. de delat.*

consenta di intravedere, sia pure in modo approssimativo, la regolamentazione di massima su cui si innestarono gli interventi normativi dei secoli IV e V. L'impressione che si ricava ad una prima lettura è quella di proibizioni tramandate esclusivamente attraverso la testimonianza giurisprudenziale, peraltro contenuta in opere di vario genere (si va dal commento all'Editto di Paolo, a monografie come il *liber singularis de delatoribus* di Marciano, ad opere riassuntive come i *regularum libri* di Modestino o gli *iuris epitomarum libri* del tardo Ermogeniano, ai libri *de officio* – rispettivamente *proconsulis et legati* e *praesidis* – di Ulpiano e Modestino).

I giuristi ne trattano con riferimento sia al contenuto dell'antica *lex Iulia repetundarum*, che aveva previsto il divieto di donazione, sia ai doveri cui sono tenuti i governatori provinciali (espressamente enunciati nei *mandata*¹⁹) o, in genere, coloro che geriscono uffici pubblici, sia alle conseguenze di ordine sanzionatorio conseguenti alla violazione dei divieti (invalidità degli atti di donazione e di compravendita, pena del quadruplo, corresponsione al fisco dell'*aestimatio* della cosa, inusucapibilità della cosa medesima come fosse una *res furtiva*). La varietà dei riferimenti e dei contesti lascia intendere una corrispondente varietà di prospettive entro le quali i giuristi ritengono utile menzionare i divieti, nelle loro declinazioni e nelle conseguenze derivanti dalla loro trasgressione. L'approccio giurisprudenziale al tema è per lo più descrittivo o informativo, senza che traspaiano giudizi di merito, tranne nel passo ulpiano, in cui viene definito elegantissimo l'intervento di Settimio Severo e Caracalla, che con un'epistola interpretano elasticamente il divieto di accettare gli *xenia*.

Si può peraltro intuire quali sia la motivazione di fondo che sta alla base dei divieti suddetti: l'esigenza, fortemente sentita dalle collettività sparse nell'impero, che l'amministrazione delle province non degeneri in veri e propri latrocinii a danno delle popolazioni e anche dei singoli *cives*, spinge a vietare comportamenti che potrebbero nascondere indebite pressioni o vere e proprie malversazioni. I divieti sembrano cioè dettati dalla preoccupazione non solo di reprimere, ma anche di prevenire i comportamenti delittuosi dei pubblici funzionari e *in primis* dei governatori. Si proibisce un comportamento non già e non solo quando esso realizzi in concreto la lesione del bene protetto dalla norma penale (nel caso specifico la correttezza nella gestione della carica pubblica), ma per il fatto stesso che tale comportamento (l'accettare una donazione non di modico valore, l'acquistare un bene non strettamente indispensabile) è un sintomo astratto che il

D. 18, 1, 46: *sed hoc ita se habet, nisi specialiter quibusdam hoc concessum est*, sembra dipendere strettamente dal contenuto di CI. 1, 53, 1, che consente gli acquisti a coloro che geriscono uffici nella capitale, se sia loro permesso da un apposito provvedimento imperiale (ma torneremo *infra* sulla costituzione); l'interpolazione del tratto è stata da tempo segnalata dagli studiosi (cfr. l'edizione Mommsen-Krüger dei *Digesta ad h. l.*, che in nota l'attribuisce al *Fabrotus*).

¹⁹ Cfr. V. MAROTTA, *Mandata principum*, Torino 1991, 138 ss.

bene protetto possa esser leso, indipendentemente che tale lesione in concreto si verifichi. Le sanzioni sembrano in tali casi principalmente di tipo civilistico, vale a dire si prevede l'invalidità²⁰ dell'atto giuridico posto in essere contro i divieti normativi con conseguente diritto alla ripetizione da parte del donante o da parte del venditore; talora, ma il dato come vedremo non è del tutto chiaro, affiora l'ipotesi della confisca del bene oggetto della compravendita.

D'altro canto il fatto corruttivo in senso proprio – che implica la commissione di un reato e la conseguente assoggettabilità alle pene previste – non è di per sé provato dalla mera conclusione di contratti di acquisto o dall'accettazione di donazioni; peraltro il *fumus* di una possibile corruzione o concussione sottostante porta, in questi casi, ad assimilare il comportamento del governatore o del funzionario addirittura a quello del ladro o del rapinatore, con la previsione della pena del quadruplo, e a prevedere l'inusucapibilità del bene oggetto del negozio vietato. Al di là dei tecnicismi approntati dal legislatore, vi è in queste misure la spia di un allarme sociale così forte da indurre dunque a proibire, in via preventiva, attività negoziali che, di per sé sole, potrebbero essere del tutto inoffensive e non sintomatiche di corruzione o prevaricazioni degli *administratores*.

3. — Possiamo ora procedere all'esame delle costituzioni di Costantino oggetto del nostro studio. Iniziamo da CTh. 8, 15, 1²¹. Si tratta di un curioso testo tramandato dal Teodosiano, che restituisce, come detto, uno stralcio di processo verbale di un'udienza tenuta innanzi allo stesso imperatore Costantino, chiamato a giudicare su un ricorso in appello presentato da due donne egiziane contro una decisione presa verosimilmente dal *praefectus Aegypti*²²:

..... Agrippina d(ixit): τῷ τόπῳ ἐκείνῳ οὐκ ἐπαγάρχει. Constantinus A. d(ixit): Sed iure continetur, ne quis in administratione constitutus aliquid compararet, unde quidem nihil interest, an in suo pago an in alieno comparavit, cum constet contra ius eundem comparasse. Et adiecit: ignoratis fiscale effici totum, quidquid administrantes comparaverint? Agrippina dixit: τοῦ τόπου ἐκείνου πραιπόσιτος οὐκ ἦν. ἐγὼ ἠγόρασα παρὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ἴδε αἱ ὄναι. Constantinus A. d(ixit): recipient a venditore Codia et Agrippina competens pretium²³.

²⁰ Cfr. *supra* nt. 11.

²¹ Nell'edizione Mommsen del Teodosiano questo testo apre il titolo CTh. 8, 15 *De his, quae administrantibus vel publicum officium gerentibus distracta sunt vel donata*, ma l'edizione segnala *ad h. l.* una lacuna nei manoscritti che ha comportato la perdita di un numero non precisabile di costituzioni.

²² Così anche M. BIANCHINI, *L'imperatore Costantino e una certa Agrippina. Riflessioni su CTh. 8.15.1*, in *Sodalitas. Studi in onore di A. Guarino* 3, Napoli 1984, 1191 ss. = *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino 2008, da cui cito, 7 e ntt. 21 e 22, con rinvio ad altra bibliografia.

²³ Il testo è privo sia di *inscriptio* che di *subscriptio*; nell'edizione Mommsen si osserva che la

La costituzione, giacché con l'inserimento nel Teodosiano il testo riportato assume a tutti gli effetti tale valenza, ha già attirato l'attenzione degli studiosi, in particolare di Mariagrazia Bianchini al cui pregevole studio si rimanda per un esame più puntuale e ampi rimandi bibliografici²⁴. Tuttavia alcuni profili dell'interpretazione data dalla studiosa genovese non sono a mio parere del tutto convincenti, come cercherò di mostrare nel prosieguo.

Come si può ricavare dallo stesso testo di CTh. 8, 15, 1, il caso in discussione riguardava un bene, verosimilmente un fondo, acquistato dalle attrici, Codia ed Agrippina, dal fratello di un *praepositus pagi*²⁵. Il bene doveva a suo tempo esser stato acquistato dallo stesso *praepositus* e poi ceduto al fratello. La questione verteva sulla validità del primo acquisto e conseguentemente sulla validità delle cessioni successive, dal *praepositus* al fratello e da questi alle due ricorrenti e, in conclusione, sulla pretesa del fisco di incamerare il bene, in base al presupposto che la prima vendita fosse vietata e perciò invalida. Sembra anzi probabile che le acquirenti avessero agito in opposizione contro la pretesa del fisco e, persa la causa in primo grado, si fossero rivolte in seconda istanza all'imperatore.

Il testo della costituzione riporta un tratto del processo verbale d'udienza e consiste in un dialogo tra Costantino, che parla in latino, e una delle attrici, Agrippina, che interviene in greco. Agrippina a sostegno delle proprie ragioni afferma che il bene di cui è causa non si trovava nel *pagus* amministrato dal *praepositus* fratello del dante causa. Costantino risponde ricordando che le norme del *ius* vietano a qualsiasi funzionario di comprare alcunché (*iure continetur, ne quis in administratione constitutus aliquid compararet*) a nulla rilevando che l'acquisto riguardi un bene sito oppure no nel *pagus* amministrato (*nihil interest, an in suo pago an in alieno comparavit*); pertanto l'acquisto iniziale è avvenuto *contra ius*, con la conseguenza che il bene è da considerarsi confiscato, posto che *fiscale effici totum, quidquid administrantes comparaverint*. Agrippina replica insistendo che il bene si trovava fuori del *pagus* amministrato dal *praepositus* (τοῦ τόπου ἐκείνου πραιπόσιτος οὐκ ἦν) e inoltre che era stato acquistato non da lui direttamente, ma dal fratello (ἐγὼ ἠγόρασα παρὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ). Costantino a questo punto stabilisce che le ricorrenti ottengano la restituzione del prezzo dal venditore, evidentemente sulla base della loro buona fede, con ciò implicitamente confermando l'invalidità della compravendita e la confisca del

costituzione doveva essere preceduta da un'*inscriptio* contenente la data, argomentando da CTh. 11, 39, 5, che riporta egualmente uno stralcio di processo verbale di un'udienza tenuta innanzi all'imperatore Giuliano; per O. SEECK, *Die Zeitfolge der Gesetze Constantins*, rist. anast., cur. M. Sargenti, Milano 1983, 116, CTh. 8, 15, 1 è 'undatirbar'; in ogni caso sembra verosimile che sia anteriore al 334, data della costituzione successiva.

²⁴ M. BIANCHINI, *L'imperatore Costantino* cit.

²⁵ Secondo M. BIANCHINI, *L'imperatore Costantino* cit. 7 e nt. 20, con rinvii bibliografici in merito, la divisione in *pagi* del territorio egiziano è databile nei primi anni del IV secolo, sostituendo la precedente ripartizione in toparchie.

bene.

Fin qui il contenuto della costituzione. Nel suo studio Mariagrazia Bianchini mette l'accento su due aspetti, a suo dire innovativi, della costituzione²⁶:

- l'estensione della portata, per così dire geografica, del divieto, in precedenza limitato agli acquisti effettuati nella circoscrizione amministrativa di competenza del funzionario²⁷;
- la rilevanza data alla buona fede del terzo subacquirente, con la conseguenza che alla fattispecie si applicherebbe il regime dell'evizione e non quello della pura e semplice confisca, con conseguente obbligo di restituzione del prezzo posto a carico del venditore.

La seconda asserzione coglie bene, mi pare, l'atteggiamento dell'imperatore di tutela nei confronti dell'acquirente in buona fede, forse indotto anche dall'appassionata difesa che in sua presenza esercita personalmente una delle parti, Agrippina, come non manca giustamente di sottolineare la stessa Bianchini²⁸.

Avrei invece qualche perplessità sulla prima. Va premesso che la lacuna iniziale della costituzione potrebbe riguardare non solo l'*inscriptio*, ma anche l'*incipit* della costituzione medesima, giacché sembra piuttosto strano che i compilatori abbiano fatto iniziare un testo normativo, sia pure peculiare come quello in oggetto, dalle parole pronunciate dalla parte e non dall'imperatore²⁹. Se così fosse, mancherebbe un tratto del processo verbale che potrebbe forse chiarire meglio sia vari aspetti della fattispecie sottoposta al giudizio imperiale sia, soprattutto, la posizione in merito dell'imperatore. In effetti il punto di vista della parte attrice sembra chiarito a sufficienza dalle frasi attribuite ad Agrippina, mentre quanto risulta aver detto Costantino sembra dipendere da qualche altra precisazione, soprattutto in ordine all'oggetto del contendere e ai presupposti in fatto e in diritto del ricorso, che possono essere solo intuizioni in via di ipotesi. Comunque sia, Costantino basa esplicitamente la sua decisione sul *ius*; lo ripete ben due

²⁶ M. BIANCHINI, *L'imperatore Costantino* cit. 15 s.

²⁷ M. BIANCHINI, *L'imperatore Costantino* cit. 16, precisa però che l'inasprimento del divieto riguarderebbe il solo *praepositus pagi* e non si estenderebbe agli altri funzionari e ciò sarebbe giustificato «per quel piccolo burocrate locale – e per quello solo – dalla qualità dei compiti e dalla limitata estensione del territorio in cui opera, ma, al contempo, dalla interdipendenza della sua rispetto alle circoscrizioni contigue, agli altri *pagi* che fanno capo all'unico *exactor civitatis* da cui ogni *praepositus pagi* dipende»; da ultimo, sulla scia di Mariagrazia Bianchini, che cita, A. BARBERO, *Costantino il vincitore*, Roma 2016, 540, trae dalla costituzione, pur considerandola un *unicum*, conclusioni generali: «la legge, insomma, secondo Costantino vietava ai funzionari imperiali di acquistare terra, non solo nella provincia che amministravano, ma ovunque».

²⁸ M. BIANCHINI, *L'imperatore Costantino* cit. 17.

²⁹ In effetti CTh. 11, 39, 5, richiamata dallo stesso Mommsen per affermare che anche nella nostra costituzione vi doveva essere un'*inscriptio* con l'indicazione dell'anno e del giorno dell'udienza imperiale, consiste in una breve frase in greco preceduta dall'indicazione *Imp. Iulianus A. d(ixit)*, in questo caso però non risulta esserci un altro interlocutore.

volte: *sed iure continetur, ne ...; ... cum constet contra ius eundem comparasse*. Il tono e i verbi usati sembrano indicare che l'imperatore vuole constatare in modo oggettivo la contrarietà al *ius* vigente della compravendita in oggetto.

Ora, il termine *ius*, in questo contesto, ben può riferirsi anche alla tradizione giurisprudenziale in materia³⁰, considerata, come sappiamo, componente essenziale e imprescindibile dell'ordinamento giuridico tardoantico, pur con i vari problemi applicativi che essa comportava, del resto ben presenti alla cancelleria costantiniana. Inoltre, anche se è un giudizio necessariamente vincolato allo stato attuale delle fonti, va senz'altro valutato, pur con tutte le cautele del caso, il fatto che non risultano pervenute costituzioni imperiali sul tema anteriori al testo costantiniano che stiamo commentando, anche se di esse abbiamo notizia mediata³¹. Naturalmente è ipotizzabile che la cancelleria costantiniana conoscesse tali costituzioni, certo è che l'unico termine di possibile confronto diretto sono i passi dei giuristi richiamati nel precedente paragrafo. Ebbene, se si esamina il contenuto di CTh. 8, 15, 1 alla luce dei suddetti passi a me pare che emerga in modo abbastanza chiaro la coerenza di fondo tra quanto sostenuto dai giuristi e la posizione espressa dall'imperatore. Si leggano, in particolare:

Modest. 5 *regul.* D. 18, 1, 62 pr.: Qui officii causa in provincia agit vel militat, praedia comparare in eadem provincia non potest, praeterquam si paterna eius a fisco distrahantur.

Hermog. 6 *iuris epit.* D. 49, 14, 46, 2: Quod a praeside seu procuratore vel quolibet alio in ea provincia, in qua administrat, licet per suppositam personam comparatum est, infirmato contractu vindicatur et aestimatio eius fisco inferitur: nam et navem in eadem provincia, in qua quis administrat, aedificare prohibetur.

³⁰ Come cerco di spiegare subito, non intendo qui riferirmi alla nota e assai discussa distinzione (o 'dicotomia') tra *iura* (tra l'altro al plurale) e *leges* – su cui vd. ora P. BIANCHI, *Iura-leges. Un'apparente questione terminologica della tarda antichità. Storiografia e storia*, Milano 2007 –, ma osservare che sul tema del divieto di acquisti e di donazioni per l'età anteriore a Costantino siamo esclusivamente informati da brani giurisprudenziali, che, in quanto tali, costituivano parte integrante dell'ordinamento giuridico nell'età costantiniana e che pertanto dovevano essere conosciuti (o conoscibili) dalla cancelleria imperiale che dobbiamo presumere istruì la vertenza portata alla cognizione dell'imperatore.

³¹ Che gli imperatori siano intervenuti per esempio sul tema del divieto di donazioni, strettamente collegabile a quello del divieto di cui tratta la costituzione in esame, è espressamente ricordato da Ulpiano, 1 *de off. proc.* D. 1, 16, 6, 3, che menziona l'*epistula* di Settimio Severo e Caracalla in tema di *xenia*; nello stesso passo Ulpiano avverte anche che sia il divieto di ricevere donazioni, sia quello di procedere ad acquisti è contemplato nei *mandata* e che, dopo la predetta epistola, lo si deve interpretare come non comprensivo dei cd. *xeniola*; Marciano, 1 *sing. de delator.* D. 18, 1, 46, ricorda una costituzione degli stessi imperatori che avrebbe previsto la pena del quadruplo contro gli *administratores* che non rispettavano il divieto di acquisto; Modestino 10 *pandect.* D. 12, 1, 33 menziona non meglio precisate costituzioni che proibivano ai governatori provinciali e ai loro funzionari di esercitare *negotiationes* e il prestito di denaro.

Da questi due passi, tra l'altro, risulta:

- il divieto riguardava chiunque esercitasse una pubblica funzione, civile o militare, in provincia (*qui officii causa in provincia agit vel militat*), e non soltanto chi occupasse la posizione apicale di governatore (fosse egli *praeses* o *procurator*);
- aveva per oggetto l'acquisto di fondi (oltre che la costruzione di navi), situati nella stessa provincia (dunque non si applicava ai fondi eventualmente acquistati in altra provincia, diversa da quella in cui si esercitava il proprio *officium* o la propria *militia*).

Appare evidente che l'area geografica di applicazione del divieto è propriamente e unicamente la provincia; non mi pare che vi siano accenni, né in questi due passi, né peraltro negli altri passi rilevanti in materia, a circoscrizioni diverse dalla provincia³², per esempio ad aree di competenza interne ad una provincia e limitate ad una sola zona di essa; anzi, anche gli altri passi prima citati comprovano indirettamente che il limite geografico di applicazione del divieto era la provincia in cui si esercitavano le funzioni di governatore o di amministratore al servizio del governatore, o anche di militare³³. Del resto le ragioni di ciò appaiono intuitive: la necessità di tutelare i provinciali da eventuali prevaricazioni favorite dalla posizione di prestigio e di forza di cui godevano i governatori e di riflesso i loro collaboratori, e anche i militari, veniva meno o scemava grandemente, qualora l'acquisto venisse fatto in un'altra provincia – magari quella di origine – in cui tali soggetti operavano per così dire quali comuni cittadini, o comunque sulla base della loro posizione sociale senza la diretta influenza dell'autorità amministrativa derivante dalla loro carica.

Anche se nella costituzione ciò non è detto espressamente, a me pare che la decisione di Costantino possa essere pienamente compresa solo se si fa riferimento a detta limitazione geografica: infatti se si interpretasse alla lettera il dettato di CTh. 8, 15, 1 si farebbe dire a Costantino che il *ius* proibisce agli *administratores* qualsiasi acquisto dovunque e comunque posto in essere, il che, oltre a sembrare una misura francamente vessatoria, collide con la tradizione giurisprudenziale prima ricordata, oltre che con la successiva legislazione in materia, anche costantiniana, che non riprende affatto tale ipotetica novità e

³² È appena il caso di notare che durante il regno di Costantino l'Egitto è tecnicamente una provincia, soltanto con Valente l'Egitto fu separato dalla diocesi d'Oriente, per costituire una diocesi a sé stante: vd. A. H. M. JONES, *Il tardo impero* 1 cit. 187 e 531 nt. 9; non è però dato sapere se questa trasformazione possa aver influito sul problema che ci occupa.

³³ Gli stessi passi dei giuristi che citano costituzioni, ricordati *supra* alla nt. 31, non smentiscono questo assunto: Ulpiano, 1 *de off. proc.* D. 1, 16, 6, 3, fa riferimento al proconsole e ai *mandata* e quindi la sua ottica sembra essenzialmente 'provinciale' e così pure Modestino 10 *pandect.* D. 12, 1, 33 (*principalibus constitutionibus cavetur, ne hi qui provinciam regunt quive circa eos sunt negotientur ...*); Marciano 1 *sing. de delator.* D. 18, 1, 46 non contiene invece alcun riferimento in merito.

ribadisce il divieto sempre riferendosi alla provincia di esercizio delle pubbliche funzioni; si vedano in merito:

CTh. 8, 15, 2 (a. 534): *Damus provincialibus facultatem, ut, quicumque sibi a numerariis, qui diversis rectoribus obsecuntur, conquesti fuerint aliquas venditiones extortas, inritas inanesque efficiant et male vendita ad venditoris dominium revertantur, amissione etiam pretii illicitis ac detestandis emptoribus puniendis*³⁴.

CTh. 8, 15, 3 (a. 364): ... *Sive igitur in ipsis provinciis, in quibus memorata officia sustinere noscuntur, constiterit eos esse progenitos seu in aliis, omni modo a praedictis comparationibus per provincias, in quibus militant, temperare debebunt* ...³⁵

CTh. 8, 15, 5 (datazione incerta)³⁶: *Omnis se turpibus nundinis administrator absteat: idem sibi altior iudex, idem mediae dignitatis, idem quicumque vel minimus putet esse praescriptum. 1. Nemo in provincia quam tuetur, donec in eadem commorabitur, aliquid comparandi sumat adfectum: similiter administrantium socii adque participes, quaedam enim uniuscuiusque portio videtur adsector...*

Dai brani sopra riportati mi pare che emerga una coerenza di fondo con l'interpretazione che propongo di CTh. 8, 15, 1, coerenza che per vari aspetti – e non solo quello della limitazione alla provincia – li accomuna altresì alle testimonianze giurisprudenziali esaminate, sicché sarebbe davvero singolare che la costituzione costantiniana ne divergesse in modo così palese.

4. — Vorrei ora affrontare un ulteriore profilo della fattispecie oggetto di

³⁴ La costituzione (a cui è *iungenda* CTh. 8, 1, 4), particolarmente significativa in quanto di Costantino, non si riferisce direttamente ai contratti di compravendita conclusi nella 'provincia' (nel caso dai collaboratori del *vicarius*, i *numerarii*), forse perché essa è diretta appunto a un *vicarius* dell'Asia, reggente una 'diocesi'; peraltro il testo precisa che la *facultas* di far valere l'invalidità delle compravendite *extortae* spetta ai *provinciales* e non, genericamente, ai sudditi, sicché sembra implicitamente dare per presupposto il limite ricordato. Rispetto alle altre costituzioni citate e alla stessa CTh. 8, 15, 1 ricorre qui l'elemento della estorsione (*venditiones extortas*), che pone alcuni problemi di coordinamento, su cui tornerò *infra* nel testo, anche in riferimento ad altro provvedimento costantiniano in materia CI. 2, 19(20), 11, trasmesso solo dal Codice giustiniano.

³⁵ La costituzione riguarda funzionari minori che svolgono il loro ufficio nell'amministrazione provinciale e prevede un'eccezione al divieto, qualora essi vogliano acquistare *res paternae* (CTh. 8, 15, 3, 1: *solas tamen res paternas memoratos mercari posse praecepimus, ita ut apud rectorem provinciae non minoribus pretiis, quam ratio aequitatis exposcit, venditio celebretur*), che sembra riprendere in senso ancora più estensivo quanto già ricordato da Modest. 5 *regul.* D. 18, 1, 62 pr.

³⁶ Secondo l'edizione Mommsen, *ad h. l.*, la datazione possibile oscilla tra il 365 e il 373; per O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919, 234, tra il 368 e il 373 (con una qualche preferenza per il 368).

CTh. 8, 15, 1, che forse non è stato finora adeguatamente valutato. Si tratta della menzione del divieto d'acquisto, contenuta nel *Gnomon idiologi*, che a mio giudizio può essere posta in rapporto con CTh. 8, 15, 1. Si legga *Gnomon idiologi* 70:

τοῖς [ἐν] δημοσίαις χρεΐαις οὐ̅σι οὐκ ἐξὸν ὠνεῖσθαι ἢ δ[ανεί]ζειν ἐν οἷς π[ρ]αγ[μ]α-
α[τεύο]νται τόποις οὐδὲ ἰδίους αὐτῶν ο[ὐ]δὲ ἐξ ὑπολόγου [οὐδὲ ἐ]κ
προκηρύξεως | ὅλου νομοῦ, οἱ δὲ ὑπόβλητοι τῶν τοιούτων γεινόμενοι εὐ[θύ]
νονται τῷ ἴσῳ, | καὶ αἱ [ἀ]ντικαταλάξεις ἐνίοτε ἐκρατή[θ]ησαν· τὰ δὲ ἐπ[ί]τιμα
τὰ τοιαῦτα, ἐ[ὰ]ν | μὲν παρὰ ἰδιώτου ἀγοράσωσι, τὴν ἴσην τῶν ἡγορασ[μέ]νων
[[[τ]ιμῆν]] συντίμησ[ι]ν, ἐὰν δὲ δανίσωσι, τὸ ἴσον κεφάλ[λ]αιον, καὶ οἱ [ὑπόβ]
λητοι τὰ αὐτὰ κινδύ[ν]ω ἐ[κ]είνων· ἐὰν δὲ πραθέντα, ἦν ἔλαβον καλῆ π[ί]στει
τιμῆν (ed. Riccobono jr.)³⁷.

Il passo ci informa, tra l'altro, dell'esistenza del divieto per i pubblici funzionari di effettuare acquisti nei luoghi in cui esercitano le loro funzioni (ἐν οἷς π[ρ]αγ[μ]α-α[τεύο]νται τόποις), precisando che esso si estende nell'intero 'nomos' di loro competenza³⁸; risulta perciò che la prassi³⁹ applicativa nell'Egitto dell'età degli Antonini – epoca a cui risale il *Gnomon* – attestava l'esistenza di un divieto di acquisto per i funzionari locali, limitandolo alla circoscrizione di competenza. Non sappiamo se il *Gnomon* rispecchiasse specifici contenuti dei *mandata*, posto che solo tramite Ulpiano veniamo a conoscenza che essi contenevano il divieto⁴⁰, dunque in periodo successivo alla redazione del documento. Un passo

³⁷ «A coloro che rivestono pubbliche cariche e ai loro dipendenti non è lecito comprare o dare a mutuo nei luoghi ove esercitano il loro ufficio, né comprare terreni incolti né da pubbliche aste di tutta la circoscrizione; e quelli che si fanno prestanomi in tal genere di affari sono parimenti puniti e il guadagno ricevuto in cambio fu talvolta confiscato. Le pene pecuniarie sono le seguenti: se comprano da un privato, il valore di stima pari a quello delle cose acquistate; se danno a mutuo, una somma pari al capitale, ed i prestanomi corrono gli stessi rischi e pericoli di quelli; se si tratta di cose acquistate all'asta, il prezzo che (tali cose) avrebbero avuto in buona fede» (trad. ital. di S. Riccobono jr.).

³⁸ Un commento al paragrafo ancora utile è quello di S. RICCOBONO jr., *Il Gnomon dell'Idios Logos*, Palermo 1950, 210 ss.

³⁹ Qui e più avanti uso il termine 'prassi' ('prassi interpretativa' o 'prassi applicativa'), in ragione della natura peculiare del *Gnomon idiologi*, che non risulterebbe essere una raccolta normativa ufficiale o un vero e proprio *mandatum*, ma un testo riassuntivo predisposto per dare un aiuto agli amministratori locali nell'esercizio delle loro funzioni, come afferma lo stesso *Gnomon idiologi* nella premessa; peraltro, anche se l'origine del *Gnomon* fosse stata ufficiale (in tal senso vd., per esempio, S. ALESSANDRÌ, *Le vendite fiscali nell'Egitto romano*, 1. *Da Augusto a Domiziano*, Bari 2005, 210 e *passim*, che ritiene fosse uno «specifico testo normativo» emanato da Augusto), è opinione comune che il testo che ci è pervenuto ne sia un aggiornamento, che tiene conto dei concreti problemi applicativi cui i funzionari egiziani si trovavano di fronte nella loro attività amministrativa.

⁴⁰ Vd. Ulp. 1 *de off. proc.* D. 1, 16, 6, 3: ... *Et quod mandatis continetur, ne donum vel*

delle Verrine di Cicerone⁴¹ attesta, in modo peraltro generico, che il divieto per i governatori provinciali di procedere ad acquisti nelle province era assai risalente; soltanto però a partire dall'età dei Severi – per quanto ho potuto constatare – le fonti giuridiche, come visto, testimoniano dell'esistenza del divieto anche per i funzionari minori⁴², esteso a tutto il territorio provinciale.

Non sappiamo perciò se quanto contenuto nel passo del *Gnomon* rispecchiasse esattamente la normativa romana in vigore, o fosse espressione di una prassi applicativa locale o, ancora, se i provvedimenti normativi sempre dell'età dei Severi, che risultano essere intervenuti in materia talora in modo più restrittivo⁴³, talora con maggiore apertura⁴⁴, abbiano influito sull'applicazione che del divieto si dava in Egitto e in quale direzione ciò sia eventualmente avvenuto. Comunque sia, quanto menzionato in questa fonte sembra utilmente richiamabile nel caso trattato dalla costituzione in esame. Pur con tutte le cautele e sia pure in via di ipotesi, la posizione che sostengono le attrici in CTh. 8, 15, 1 può trovare una sua intrinseca giustificazione proprio nella prassi menzionata da *Gnomon idiologi* 70; si rivedano le frasi che il verbale mette in bocca ad Agrippina: τὸ τόπω ἐκεῖνω οὐκ ἐπαγάρχει; τοῦ τόπου ἐκεῖνου πραιπόσιτος οὐκ ἦν; l'insistere sul fatto, per di più davanti all'imperatore, che il *praepositus* aveva effettuato

munus ipse proconsul vel qui in alio officio erit accipiat ematve quid nisi victus cottidiani causa, ad xeniola non pertinet, sed ad ea quae edulium excedant usum ..., in cui accanto al divieto di accettare donazioni o *munera* è menzionato anche quello di *emere*, in una frase che sembra riprodurre il *ductus* di una disposizione normativa vera e propria; cfr. V. MAROTTA, *Mandata principum* cit. 138 s., che pensa che questo principio potesse esser già stato codificato nei *mandata* all'inizio del principato; vd. anche, nello stesso senso, A. GUARINO, *Storia del diritto romano*, Napoli 1994¹⁰, 615.

⁴¹ Cic. 2 *Verr.* 4, 5(9-10): *Videte maiorum diligentiam, qui nihildum etiam istius modi suspiciabantur, verum tamen ea quae parvis in rebus accidere poterant providebant. Neminem qui cum potestate aut legatione in provinciam esse profectus tam amentem fore putaverunt ut emeret argentum, dabatur enim de publico ... Quae fuit causa cur tam diligenter nos in provinciis ab emptionibus removerent? Haec, iudices, quod putabant ereptionem esse, non emptionem, cum venditori suo arbitrato vendere non liceret. In provinciis intellegebant, si is qui esset cum imperio ac potestate quod apud quemque esse temere vellet, idque ei liceret, fore uti quod quisque vellet, sive esset venale, sive non esset, quanti vellet auferret ...*

⁴² Un tratto della *lex agraria tabulae Bembinae* (databile al 111 a. C.) sembra accennare a un divieto per gli ufficiali e i soldati di fare acquisti in provincia (ll. 54-5; FIRA 1 *Leges*, n. 8), così V. MAROTTA, *Mandata principum* cit. 139 s. e nt. 38, il che potrebbe lasciar supporre che alla stessa epoca analoga regola vigesse anche per i collaboratori dei governatori provinciali; peraltro il passo di Cicerone 2 *Verr.* 4, 5(9-10), riportato nella nt. precedente, fa esplicita menzione solo dei vertici dell'amministrazione delle province (*neminem qui cum potestate aut legatione in provinciam esset profectus; is qui esset cum imperio ac potestate*).

⁴³ Vd. Marc. *l. sing. de delat.* D. 18, 1, 46, che menziona una costituzione di Settimio Severo e Caracalla per la previsione della pena del quadruplo, mentre per *Gnomon idiologi* 70 la pena consiste nel valore della cosa equamente determinato.

⁴⁴ Vd. Ulp. 1 *de off. proc.* D. 1, 16, 6, 3 in tema di *xenia*.

l'acquisto in un *pagus* diverso da quello che amministrava, sembra giustificabile soltanto sulla base di una motivazione ritenuta piuttosto solida e questa ben poteva consistere in una prassi interpretativa come quella attestata dal *Gnomon*⁴⁵; anzi ci si potrebbe persino spingere a sostenere che lo stesso ricorso avverso alla decisione di primo grado trovasse la sua più ovvia giustificazione in una prassi del genere, evidentemente non più accolta dal *praefectus Aegypti* che ebbe a emettere la sentenza di primo grado, non è dato conoscere se a seguito di un espresso mutamento normativo collegato alla recente introduzione del sistema dei *pagi* sostitutivo delle toparchie.

La decisione di Costantino respinge l'interpretazione proposta dalle ricorrenti e perciò fa prevalere la norma generale, così come abbiamo cercato di ricostruirla, rispetto ad applicazioni locali pur astrattamente giustificabili soprattutto, nel caso specifico, in base alla particolare struttura dell'amministrazione egiziana, che era fondata su una rete diffusa di circoscrizioni territoriali, appunto i *pagi*. Le motivazioni dell'imperatore in questa scelta sembrano essere sostanzialmente due, tra di loro strettamente interconnesse: la difesa attenta degli abitanti delle province rispetto alle sempre possibili prevaricazioni degli *administratores* locali, la ristretta dimensione territoriale dei *pagi* e la loro interdipendenza, cosicché se si fosse applicata (o continuato ad applicare) l'interpretazione più favorevole ai *praepositi*, si sarebbe potuto correre il rischio di svuotare almeno in parte di contenuto la norma proibitiva⁴⁶.

5. — L'ultima osservazione svolta suggerisce di procedere ancora ad un più approfondito raffronto di CTh. 8, 15, 1 con altre due costituzioni di Costantino che si occupano della stessa materia e che abbiamo già avuto modo di richiamare. Partiamo da una costituzione del 334, riguardante i *numerarii*⁴⁷, che i compilatori

⁴⁵ Il che non vuol ovviamente dire che le attrici (o meglio il loro avvocato) fondassero le loro difese direttamente su un documento come il *Gnomon*, il quale, a quanto pare (ma il dato è discusso), doveva essere stato predisposto per un uso interno agli uffici: vd., per tutti, J. MODRZEJEWSKI, in P. F. GIRARD, F. SENN, *Les lois des Romains*, cur. V. Giuffrè, Napoli 1977, 13 s.; tra l'altro l'analogia linguistica tra il *Gnomon* e le affermazioni di Agrippina, consistente nell'uso della parola τόπος in entrambe le fonti, non mi sembra così rilevante stante la evidente genericità del termine.

⁴⁶ Lo riconosce in sostanza la stessa Mariagrazia Bianchini, pur nella diversità della sua impostazione, quando, argomentando dalla qualità dei compiti e dalla limitata estensione del territorio in cui opera il *praepositus*, sottolinea la «interdipendenza della sua rispetto alle circoscrizioni contigue, agli altri *pagi* che fanno capo ad unico *exactor civitatis* da cui ogni *praepositus pagi* dipende» (M. BIANCHINI, *L'imperatore Costantino* cit. 16).

⁴⁷ I *numerarii* svolgevano il ruolo di contabili in tutti gli uffici pubblici, sia civili sia militari, sia nell'amministrazione centrale che in quella periferica: vd., per tutti, C. GIZEWSKI, s.v. *Numerarius*, *Neue Pauly* 8, 1052 s.; la costituzione in esame (CTh. 8, 1, 4+8, 15, 2) si occupa dei *numerarii qui diversis rectoribus obsequuntur*, quindi posti a servizio delle amministrazioni provinciali.

teodosiani hanno diviso in due parti distinte⁴⁸, e cioè, rispettivamente, in CTh. 8, 1, 4:

Vorax et fraudulentum numerariorum propositum, qui diversis rectoribus obsequuntur, ita inhiendum est, ut et antea sanximus et nunc itidem sancimus, condicioni eos subdi tormentorum et eculeis adque lacerationibus subiacere nec ultra biennium hoc fungi obsequio. ET CETERA⁴⁹.

e in CTh. 8, 15, 2:

POST ALIA: Damus provincialibus facultatem, ut, quicumque sibi a numerariis, qui diversis rectoribus obsecuntur, conquesti fuerint aliquas venditiones extortas, inritas inanesque efficiant et male vendita ad venditoris dominium revertantur, amissione etiam pretii illicitis ac detestandis emptoribus puniendis.

La costituzione risulta inviata al *vicarius Asiae* ed è perciò certo che riguarda i *numerarii* che prestano servizio nelle province. L'atteggiamento dell'imperatore nei confronti di questi funzionari è intransigente: Costantino ribadisce una sua precedente disposizione, che non ci è pervenuta, con cui li dichiarava sottoponibili alla tortura⁵⁰ e che sembra i *numerarii* cercassero di far correggere; a ciò pare alludere Costantino quando parla di progetto, cui però l'imperatore è così ostile da definirlo *vorax* e *fraudolentum*; egli inoltre prescrive che la durata del loro ufficio sia limitata a un biennio⁵¹. È probabile che la diffidenza nei loro confronti – che perdura a lungo come mostrano varie costituzioni successive – dipendesse anche dai compiti di tipo fiscale cui essi erano preposti, in particolare la tenuta

⁴⁸ Che CTh. 8, 1, 4 e 8, 15, 2 facessero parte in origine di un'unica costituzione è dimostrato dalla data e dal destinatario comune, il *vicarius Asiae* Veroniciano; così anche Mommsen nella sua ed. del Teodosiano (vd. *Prolegomena*, CCXXII); O. SEECK, *Die Zeitfolge der Gesetze* cit. 112, propone di unire ai due predetti frammenti anche CTh. 11, 16, 6, che nell'*inscriptio* risulta emanata da Costanzo e Costante (ed è datata dal Mommsen al 7 maggio del 346), ma diretta a un *vicarius Asiae Baronicianum*; comunque sia, il contenuto di quest'ultima costituzione, pur riguardando tematiche fiscali e quindi, come tali, anche ricollegabili alle funzioni dei *numerarii*, non si occupa di acquisti di funzionari locali e del rapporto tra questi ultimi e i provinciali, ma di palatini e cittadini di Costantinopoli, sicché appare estranea all'esame che stiamo svolgendo.

⁴⁹ La presenza di '*et cetera*' alla fine di CTh. 8, 1, 4 suggerisce che tale brano nella costituzione originaria precedesse quello riportato in CTh. 8, 15, 2, che a sua volta porta subito dopo l'*inscriptio* la dicitura '*post alia*'.

⁵⁰ La sottoponibilità dei *numerarii* alla tortura è ancora ribadita più tardi da Giuliano con CTh. 8, 1, 6 (a. 362) e da Valente con CTh. 8, 1, 9 (a. 365) ed è ancora in vigore in età giustiniana come mostra la presenza nel suo codice sia di CTh. 8, 1, 4 (come CI. 12, 49, 1), sia di CTh. 8, 1, 9 (come CI. 12, 49, 2).

⁵¹ La durata del loro ufficio viene prolungata a cinque anni da Giuliano (CTh. 8, 1, 8 del 363) e ridotta a tre anni da Valente (CTh. 8, 1, 9, 1 del 365); la durata triennale è ancora prevista da CTh. 8, 1, 13 (a. 382) e da CTh. 8, 1, 15 (a. 415).

delle liste dei contribuenti. Certo è che Costantino si esprime in modo molto severo sul loro intento di sottrarsi alla tortura, parlando in proposito di voracità e di fraudolenza: queste espressioni sembrano in effetti alludere anche ad una loro presunta diffusa inclinazione a comportamenti estorsivi⁵², quali sono quelli poi contrastati dal secondo frammento della costituzione⁵³. Ora, quest'ultimo, CTh. 8, 15, 2, come si è già notato, interviene a tutelare i *provinciales*⁵⁴ che lamentino di esser stati costretti a vendere alcunché ai *numerarii* (*conquesti fuerint aliquas venditiones extortas*), prevedendo l'invalidità⁵⁵ di tali *venditiones*, il ritorno del *dominium* dei beni al venditore⁵⁶ e il diritto del venditore stesso di trattenere il prezzo ricevuto, quale punizione nei confronti di simili 'illeciti' acquirenti (*amissione etiam pretii illicitis ac detestandis emptoribus puniendis*).

Le misure previste da CTh. 8, 15, 2 nel 334 sembrano ribadire, in specifica relazione ai *numerarii*, quanto era già stato stabilito in linea generale dallo stesso Costantino nel 326, con CI. 2, 19(20), 11, una costituzione riportata soltanto dal Codice giustiniano:

Si per impressionem quis aliquem metuens saltem in mediocri officio constitutum rei suae in eadem provincia vel loco, ubi tale officium peragit, sub venditionis titulo fecerit cessionem, et quod emptum fuerit reddatur et nihilo minus etiam pecunia retineatur: simili poena servanda, si qui vel coniugis vel amici nominibus abutentes praedam tamen sibi adquirunt.

Il provvedimento sanziona le vendite a favore di funzionari provinciali, anche di basso grado (*saltem in mediocri officio constitut[i]*), prevedendo la restituzione della cosa al venditore e il diritto di quest'ultimo di trattenere il prezzo; pone però

⁵² In modo abbastanza simile nei loro confronti si pronuncia anche Giuliano in CTh. 8, 1, 6: *numerarii, qui publicae rationes civitatum versutis fraudibus lacerare didicerunt ...*; in CTh. 8, 1, 4 Costantino sembra però esprimere un giudizio (o 'pregiudizio') complessivo sui *numerarii* – suscitato dal loro *propositum* – mentre Giuliano si occupa solo di quelli che commettono frodi.

⁵³ Proprio prendendo spunto dall'insieme di questo provvedimento si è parlato, mi pare efficacemente, di politica costantiniana volta a «vietare l'arricchimento dei funzionari a spese dei contribuenti»: così A. BARBERO, *Costantino il vincitore* cit. 539.

⁵⁴ Per A. BARBERO, *Costantino il vincitore* cit. 539, l'imperatore in questo modo incoraggiava i provinciali vessati a fare ricorso.

⁵⁵ Le *venditiones* sono dichiarate *inritae* e *inanae*; in questo caso si potrebbe forse parlare direttamente di nullità: M. KASER, *Das römische Privatrecht, 2. Die nachklassischen Entwicklungen*, München 1975², 90 e n. 43, osserva, proprio in riferimento agli acquisti vietati posti in essere dai funzionari, che il superamento della distinzione tra *ius civile* e *ius honorarium* può far considerare tali negozi nulli («als nichtig»); vedremo subito come CTh. 8, 15, 2 riguarda i casi in cui i funzionari hanno esercitato una *vis* nei confronti dei provinciali, il che pone il problema del rapporto tra tali casi e quelli in cui la vendita, pur vietata, non è stata indotta da *vis*.

⁵⁶ Il che mi pare interpretabile come indice che ormai la compravendita trasferiva direttamente la proprietà del bene che ne era oggetto: in merito vd., per tutti, M. KASER, *Das römische Privatrecht* cit. 386.

il requisito che le vendite suddette siano state indotte dal *metus* nei confronti del funzionario (*si per impressionem quis aliquem metuens ...*, ove *per impressionem* sembra indicare la ‘pressione’ posta in essere per forzare a vendere, non bastando il semplice cd. ‘timore reverenziale’⁵⁷). Questo requisito è stato ben colto dai giustinianei, che hanno collocato la costituzione nel titolo, dedicato al *metus*, CI. 2, 19(20) *De his quae vi metusve causa gesta sunt*. Siamo ragionevolmente certi che essa fosse presente anche nel Teodosiano, ma non sappiamo in quale titolo; in via d’ipotesi possiamo pensare, *ratione materiae*, proprio al tit. 8, 15 (non vi sono invero tracce nel Teodosiano, allo stato attuale dei manoscritti, di un titolo dedicato al *metus*⁵⁸); se così fosse, doveva essere collocata prima dell’attuale CTh. 8, 15, 1, posto che all’inizio del titolo, come si ricorderà, sono cadute nella tradizione manoscritta alcune costituzioni⁵⁹.

Ora, il requisito del *metus* è di per sé coerente con il contenuto di CTh. 8, 15, 2, che parla di *venditiones extortae*, così come vi è piena coerenza nelle conseguenze indicate da entrambi i testi: restituzione della cosa (*quod emptum fuerit reddatur / vendita ad venditoris dominium revertantur*) e ritenzione del prezzo (*pecunia*

⁵⁷ In precedenza Diocleziano, con CI. 2, 19(20), 6 del 294, aveva deciso che la sola circostanza che la controparte fosse senatore non potesse essere sufficiente a integrare un’ipotesi di *metus*; così pure sempre Diocleziano con CI. 2, 19(20), 8, aveva escluso il *metus* qualora il contratto (nella specie di vendita) fosse stato stipulato nella speranza del venditore di evitare di essere chiamato a sostenere *civilia munera*. Non riesco a seguire A. S. HARTKAMP, *Der Zwang im römischen Privatrecht*, Amsterdam 1971, 68 ss., quando sostiene che in età tardoantica i divieti d’acquisto per i funzionari integrerebbero un’ipotesi di *metus* senza *vis* (*‘metus ohne vis’*); a me pare che tale espressione rischi di confondere gli ordinari casi di negozi conclusi contro il divieto, da quelli che invece sono caratterizzati dall’esercizio positivo di una *vis* da parte dell’*administrator* tale da indurre nella controparte un *metus* in senso tecnico, con tutti i requisiti previsti dall’ordinamento giuridico (minaccia attuale e seria di un danno ingiusto e notevole contro la persona fisica della controparte o dei suoi familiari e, forse, anche contro il suo patrimonio: vd., per tutti, M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, 244), nel qual caso potevano soccorrere rimedi che avevano origine nei mezzi pretori quali l’*in integrum restitutio ob metum* o l’*actio quod metus causa* (*contra*, sul punto, A. S. HARTKAMP, *Der Zwang* cit. 69); a mio giudizio se non si mantiene ferma la distinzione, non si riesce a comprendere il rapporto tra CTh. 8, 15, 1 e CI. 2, 19(20), 11, come vedremo tra breve.

⁵⁸ Peraltro è presente un titolo dedicato all’*in integrum restitutio*, CTh. 2, 16, che però ci è tramandato solo dal *Breviarium Alaricianum*; il titolo contiene unicamente costituzioni dedicate alla *restitutio in integrum propter aetatem*: l’omologo titolo giustiniano, CI. 2, 21 reca la rubrica *De in integrum restitutione minorum XXV annis*. Il titolo giustiniano CI. 2, 19(20), *De his quae vi metusve causa gesta sunt*, oltre alla costituzione di Costantino in esame, contiene soltanto un altro testo tardoantico, CI. 2, 19(20), 12 del 415, che nel Teodosiano è inserito come CTh. 3, 1, 9 nel tit. CTh. 3, 1 *De contrahenda emptione*; ciò potrebbe rafforzare l’ipotesi che nel Teodosiano non vi fosse un apposito titolo dedicato al *metus*, rendendo più verosimile che CI. 2, 19(20), 11 fosse contenuta nel titolo CTh. 8, 15, anche se ovviamente non abbiamo nessuna certezza in proposito.

⁵⁹ Mommsen, come già ricordato, nella sua edizione del Teodosiano, *ad h. l.*, parla genericamente della mancanza di *constitutiones aliquot*.

retineatur / amissione etiam pretii ... emptoribus puniendis). Semmai si può forse notare in CTh. 8, 15, 2 un relativo maggiore grado, per così dire, di 'tecnicità' del linguaggio usato: per esempio, si precisa che le *venditiones extortae* sono da considerarsi *inritae inanesque*⁶⁰ e si parla di *reversio* del *dominium* della cosa al venditore sul presupposto dell'avvenuto passaggio della proprietà, mentre in CI. 2, 19(20), 11 la fattispecie è descritta in modo alquanto più empirico (si parla, ad esempio, di *cessio* della cosa e non di trasferimento del *dominium*, di *retentio* della *pecunia* e non del prezzo). In quest'ultima costituzione vi è inoltre la menzione – non presente nella prima – degli acquisti fatti tramite prestanome, dichiarati soggetti allo stesso trattamento (*simili poena servanda, si qui vel coniugis vel amici nominibus abutentes praedam tamen sibi adquirunt*)⁶¹.

La dottrina si è posta il problema del coordinamento tra CI. 2, 19(20), 11 e le testimonianze tardoantiche ad essa successive, le quali, in sintonia con la ricordata tradizione giurisprudenziale, non fanno alcun cenno alla eventuale necessaria presenza del *metus* per rendere invalida la compravendita⁶². Si è giunti a ipotizzare che Costantino avrebbe innovato sulla precedente normativa che contemplava il divieto puro e semplice d'acquisto, introducendo con CI. 2, 19(20), 11 il requisito necessario del *metus* indotto sul venditore, con la conseguenza che gli acquisti per i quali non fosse provata la costrizione sarebbero stati validi⁶³. L'innovazione sarebbe stata però ben presto abbandonata, poiché le

⁶⁰ L'espressione può forse ricondursi – come già osservato *supra*, nt. 55 – alla tendenza postclassica di considerare la violenza, come del resto il dolo, quale causa di invalidità/nullità del negozio, anche a seguito del venir meno del rapporto tra *ius civile* e *ius honorarium*: cfr., per tutti, M. KASER, *Das römische Privatrecht* cit. 89 s.; M. TALAMANCA, *Istituzioni* cit. 244; G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1990², 764.

⁶¹ L'acquisto tramite interposta persona era già stato equiparato all'acquisto direttamente in capo agli *administratores* da Marc. *l. sing. de del.* D. 18, 1, 46 ed Hermog. *6 iuris epit.* D. 49, 14, 46, 2, e per quanto riguarda i militari da Macer *2 de re milit.* D. 49, 16, 13 pr.

⁶² Vd., per tutti, l'ampia sintesi di M. BIANCHINI, *L'imperatore Costantino* cit. 8 ss. e nt. 24, con rinvio ad altra bibliografia.

⁶³ Vd. A. S. HARTKAMP, *Der Zwang* loc. cit.; M. BIANCHINI, *L'imperatore Costantino* cit. 9 nt. 24, sembra aderire, sia pure con qualche cautela, all'opinione di C. DUPONT, *La vente et les conditions socio-économiques dans l'empire romain de 312 à 535 après Jésus-Christ*, in *RIDA* 19 (1972) 277 s., secondo cui la presunta riforma costantiniana, che avrebbe richiesto che per essere impugnati i negozi di compravendita conclusi con gli *administratores* fossero viziati da violenza, sarebbe rimasta in vigore solo per un breve periodo, conclusosi verso il 340, poco dopo la morte dell'imperatore, proprio perché le costituzioni successive non contengono cenni alla necessità di pressioni estorsive. Si aggiunga che se fosse esatta questa ipotesi, si dovrebbe ritenere CTh. 8, 15, 1 anteriore a CI. 2, 19(20), 11, giacché nella prima non v'è traccia alcuna che l'iniziale compravendita che stava alla base della lite fosse viziata da *vis*: dopo l'emanazione di CI. 2, 19(20), 11 in mancanza di tale requisito si sarebbe dovuto giudicare valida tale compravendita; in tal caso CI. 2, 19(20), 11 – che ricordiamo è datata al 326 – non potrebbe essere collocata nel tit. CTh. 8, 15, stante il criterio cronologico in cui si succedono le costituzioni nei titoli del Teodosiano.

costituzioni dei suoi successori ripropongono il divieto puro e semplice⁶⁴.

Questa interpretazione, a mio giudizio, non è convincente. A me pare più probabile che Costantino con Cl. 2, 19(20), 11 non sia affatto intervenuto per limitare il divieto di acquisto ai soli casi in cui fosse ravvisabile l'induzione del *metus* tramite una *vis*. La costituzione infatti nulla dice in proposito. Essa è costruita come un lungo periodo ipotetico, che prende in considerazione la circostanza che la vendita sia stata effettuata sotto l'intollerabile pressione del funzionario: *si per impressionem quis aliquem metuens saltem in mediocri officium ...*; il testo descrive appunto una tipica fattispecie di *metus*, da tenere ben distinta dai casi in cui la compravendita appare conclusa senza che vi sia, o appaia esservi, alcuna *vis* esercitata sul venditore, né per converso la costituzione afferma che la semplice compravendita non viziata da *metus* sia invece da considerarsi valida. Ma in presenza di *metus* l'ordinamento approntava strumenti ordinari di reazione⁶⁵, quale in particolare l'*actio metus*, che, come si ricorderà, prevedeva la pena privata del quadruplo⁶⁶ (salvo che vi fosse la *restitutio* della cosa) o la *restitutio in integrum* (se ancora esistente in età costantiniana). Costantino invece stabilisce che la pena – tale è significativamente definita dalla costituzione⁶⁷ – sia in *simplum* e che il venditore abbia diritto ad ottenere la restituzione della cosa (*et quod emptum fuerit, reddatur*), trattenendo il prezzo ricevuto (*nihilominus etiam pecunia retineatur*). Se questa interpretazione è esatta, ne deriva che Costantino sembra abbia voluto disegnare una sorta di *actio metus* speciale, nel caso in cui oggetto del negozio fosse una compravendita e la *vis* fosse imputabile ad un *administrator*,

⁶⁴ Particolarmente chiara in proposito è CTh. 8, 15, 5, 1: *nemo in provincia quam tuetur, donec in eadem commorabitur, aliquid comparandi sumat adfectum: similiter administrantium socii adque participes, quaedam enim uniuscuiusque portio videtur adessor.*

⁶⁵ Come si è già osservato, il superamento della distinzione tra *ius civile* e *ius praetorium* dovette senz'altro influire sulla disciplina processuale del *metus*, portando alla fusione tra *actio metus* e *in integrum restitutio*; tale vicenda è senz'altro conclusa in età giustiniana (vd. M. KASER, *Das römische Privatrecht* cit. 90), ma non sono ben chiare le tappe che portarono a tale risultato; l'argomento meriterebbe un apposito approfondimento, non possibile in questa sede.

⁶⁶ A. S. HARTKAMP, *Der Zwang* cit. 69 s., pone in dubbio che in età tardoantica si sia mantenuta l'*actio in quadruplum*, osservando come essa sia menzionata solo da PS. 1, 7, 4 e preferisce pensare ad un'azione che ha la stessa funzione dell'*in integrum restitutio*; peraltro l'*actio de eo quod metus causa factum sit* è ricordata da I. 4, 6, 24 e 27 come comportante la pena del quadruplo; nel Teodosiano CTh. 4, 20, 4 (di data non determinabile, ma comunque successiva al 386) menziona l'*actio metus* come annale, senza però accennare all'eventuale pena. Come già notato, secondo Marc. *l. sing. de delat.* D. 18, 1, 46, la pena del quadruplo per gli acquisti ordinari (non viziati da *vis*) sarebbe stata prevista da una costituzione di Settimio Severo e Caracalla; nelle costituzioni tardoantiche che possediamo non compare più detta pena per gli acquisti ordinari, neppure in Cl. 1, 53, 1, emanata da Giustiniano per regolamentare, come detto, la materia *ex novo*.

⁶⁷ In riferimento al caso in cui la compravendita sia stata conclusa tramite un prestanome: *simili poena servanda, si quis vel coniugis vel amici nominibus abutentes praedam tamen sibi adquirunt.*

con conseguenze diverse rispetto all'*actio metus* ordinaria, o comunque rispetto agli strumenti giudiziali ordinariamente previsti in caso di *metus*.

Pur tenendo conto dell'incertezza in cui questa intera materia versa, poiché le fonti – come visto – sono lacunose e di non facile interpretazione e coordinamento, si può cercare di precisare meglio le ragioni di questa scelta. Esse vanno, a mio parere, ricercate nella discrasia che si sarebbe potuta verificare rispetto alla normale fattispecie di vendita non indotta da *vis* conclamata: in questo secondo caso l'acquirente avrebbe perso la cosa (non è ben chiaro se a favore del fisco o se essa tornasse al venditore) e avrebbe dovuto pagarne l'*aestimatio* (anche qui non è chiaro se al venditore a titolo di pena privata o al fisco); nel caso di esercizio dell'*actio metus* è bensì vero che l'acquirente rischiava di essere condannato alla pena del quadruplo, ma se avesse ottemperato all'*arbitratus de restituendo*, avrebbe evitato la pena e, a seguito della restituzione della cosa, avrebbe avuto diritto alla restituzione del prezzo⁶⁸, il che non era previsto in ipotesi di compravendita non viziata da *metus*; inoltre l'*actio metus* portava alla detta condanna nel quadruplo solo se esercitata entro l'anno, altrimenti era limitata all'*id quod ad eum pervenit*.

Le differenze ora evidenziate comportavano il rischio che in caso di *vis* conclamata il funzionario subisse conseguenze meno gravose rispetto al caso in cui *vis* non vi fosse stata, qualora il venditore decidesse di tutelarsi con le ordinarie azioni predisposte in caso di *metus*. La decisione di Costantino sembra dunque voler correggere questa possibile contraddizione, che rischiava di favorire chi aveva tenuto un comportamento più riprovevole. In buona sostanza sembra ragionevole che egli abbia voluto assimilare o meglio avvicinare, quanto agli effetti sul piano sanzionatorio-processuale, la compravendita che oggi diremmo viziata da violenza, a quella normale, ma vietata, senza però abrogare il tradizionale divieto d'acquisto per gli *administratores*.

A me pare che questa interpretazione abbia il vantaggio di coordinare meglio i provvedimenti costantiniani tra di loro e con le successive costituzioni tardoantiche in materia, eliminando la necessità di ipotizzare un periodo, pur breve, in cui il divieto suddetto fosse stato limitato ai soli casi in cui era stata esercitata una vera e propria *vis* sui venditori. Ne consegue altresì il rafforzamento dell'ipotesi che CI. 2, 19(20), 11 potesse trovar posto nel titolo del Teodosiano CTh. 8, 15 dedicato a tale divieto, prima dell'attuale CTh. 8, 15, 1, andando – forse solo in parte – a colmare la lacuna iniziale del predetto titolo; appare infatti evidente che alla luce della ricostruzione proposta, non sussisterebbero contraddizioni tra il

⁶⁸ Sulla restituzione del prezzo vd. ora le osservazioni di E. CALORE, *Actio quod metus causa. Tutela della vittima e azione in rem scriptam*, Milano 2011, 353 ss., la quale nota che anche in caso di pagamento del *quadruplum* il venditore sarebbe stato tenuto a restituire il prezzo e cita come eccezione alla regola di restituzione del prezzo proprio l'ipotesi in cui «la vendita fosse stata estorta da una persona che avesse abusato della carica ricoperta» (ivi 355), richiamando in merito CI. 2, 19(20), 11 e CTh. 8, 15, 2.

primo e il secondo provvedimento.

Dal confronto tra i due testi emerge però un punto su cui è necessario svolgere qualche ulteriore rilievo. CI. 2, 19(20), 11 contiene una precisazione sul luogo in cui si deve trovare la cosa, perché si applichino le misure da essa previste:

Si per impressionem quis aliquem metuens saltem in mediocri officio constitutum rei suae in eadem provincia vel loco, ubi tale officium peragit et rell.

Come si può notare, la costituzione parla di acquisto di un bene fatto *in eadem provincia vel loco*, in cui il funzionario esercita il suo ufficio. La presenza di *locus* accanto a *provincia*, potrebbe essere intesa nel senso che la costituzione del 326 volesse precisare che il divieto era limitato all'ambito territoriale di esercizio dell'*officium*: e dunque la *provincia* per i governatori e, presumibilmente, per i funzionari che collaboravano direttamente con loro; una minore circoscrizione territoriale per i funzionari responsabili di unità amministrative locali. La precisazione appare rilevante proprio perché la costituzione riguarda tutti i soggetti con responsabilità amministrative, anche coloro che sono preposti a un *mediocre officium*, che ben poteva consistere appunto in una circoscrizione all'interno della provincia come era, in Egitto, il *pagus*. È di tutta evidenza che la suddetta precisazione potrebbe collidere con il contenuto di CTh. 8, 15, 1 e con l'interpretazione che si è proposta di tale costituzione. Non è possibile, a mio giudizio, giungere in merito a una conclusione che superi in modo del tutto soddisfacente la rilevata contraddizione e tuttavia mi sembra altrettanto possibile percorrere una linea interpretativa che tenti di darne una spiegazione.

Si può senz'altro pensare ad un mutamento della posizione dell'imperatore (e/o della cancelleria imperiale) sulla questione: se è esatta l'esegesi sopra svolta di CI. 2, 19(20), 11, essa dovrebbe essere anteriore a CTh. 8, 15, 1 e perciò nulla impedirebbe di pensare ad un eventuale *revirement* sul punto. La legislazione tardoantica è spesso assai caotica e non sono rare le contraddizioni, reali o anche solo apparenti, dovute ai motivi contingenti più svariati. La coerenza di fondo con la tradizione giurisprudenziale che Costantino richiama con forza in CTh. 8, 15, 1 per motivare la sua decisione, sarebbe stata perciò in certo qual modo una novità, non ancora emersa all'epoca di emanazione della precedente costituzione (il che, tra l'altro, potrebbe contribuire a spiegare l'insistenza della ricorrente testimoniata da CTh. 8, 15, 1).

Una interpretazione forse più convincente potrebbe far leva sul fatto che CI. 2, 19(20), 11 a tutti gli effetti è una *lex specialis*, emanata, come ho cercato di mostrare, per la sola ipotesi in cui gli acquisti degli *administratores* siano 'viziati' da *metus*. Da questo punto di vista le norme contenute nelle due costituzioni sono del tutto conciliabili sulla base del principio che il *ius singulare* deroga alla

norma generale⁶⁹. In sostanza: l'applicazione della norma speciale dettata in caso di *venditio* effettuata *per impressionem* è riservata alle ipotesi in cui la *res* sia situata *in eadem provincia vel loco* in cui l'acquirente esercita il suo *officium*; qualora manchi la *vis*, si applica la norma generale, che prevede – secondo quanto rilevato da Costantino in CTh. 8, 15, 1 – che il divieto di acquisto sia applicabile alle cose situate nella *provincia*, a nulla rilevando che l'acquirente eserciti il suo *officium* in una circoscrizione minore: *nihil interest an in suo pago an in alieno comparavit*⁷⁰.

Questa lettura, peraltro, potrebbe riaprire il problema del contrasto tra il trattamento ordinario degli acquisti e quello dipendente dagli strumenti processuali approntati specificamente per contrastare i casi di negozi 'viziati' dal *metus* in senso tecnico, qualora il bene sia stato acquistato da un funzionario locale *in provincia*, ma non all'interno della circoscrizione di competenza. A me sembra però che il *vel* che unisce la parola *provincia* alla parola *locus* (*in eadem provincia vel loco*) possa anche intendersi in senso disgiuntivo (*in provincia* oppure *in loco*), tale che l'una escluda l'altro, ma in senso copulativo⁷¹, così da comprendere e l'una e l'altro, cumulativamente. Se questa lettura è esatta, si supera il problema segnalato e risulta confermata l'interpretazione che ho cercato di dare del rapporto tra le due costituzioni in esame.

⁶⁹ Vd. Paul. *l. s. de iure singul.* D. 1, 3, 16: *Ius singulare est, quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum est*; sul tema vd., per tutti, le limpide pagine di M. TALAMANCA, *Istituzioni* cit. 64 s.

⁷⁰ Quest'ipotesi potrebbe essere rafforzata dal fatto che i giustinianeî, che ci hanno tramandato il testo con la precisazione *in eadem provincia vel loco*, hanno inserito la costituzione costantiniana nel titolo CI. 2, 19(20) *De his quae vi metusve causa gesta sunt*, e perciò, anche dal punto di vista della collocazione sistematica, presentandola come norma speciale rispetto a quella generale contenuta in CI. 1, 53, 1, il provvedimento con cui Giustiniano regolamenta *ex novo* la materia.

⁷¹ Vd. E. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis* 5, 926, sv. *vel*: «Est interdum coniunctio copulativa, ita tamen, ut quadamtenus distinguat, quasi sit *sive-sive*».